



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2011, proposto da:  
Costrubo Societa' Cooperativa A R.L., rappresentato e difeso dall'avv.  
Silvano Martella, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in  
Catania, via Milano 42a;

***contro***

Provincia di Messina;

***nei confronti di***

Costruzioni Mendolia Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto  
Calpona, con domicilio eletto presso Ignazio Bonaccorsi in Catania,  
via S.Maria di Betlemme, 18;

***per l'annullamento***

-della nota della Provincia Regionale n.9017/11 del 8.03.2011 con la  
quale è stato respinto il ricorso amministrativo della ricorrente

avverso l'aggiudicazione della gara d'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. ricadenti nei gruppi stradali dal n.24 al n.29" in capo alla ditta controinteressata in luogo della ricorrente;

-dei provvedimenti di aggiudicazione della gara medesima,

-dei verbali di gara;

-per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o privazione degli effetti del contratto d'appalto eventualmente stipulato nelle more;

-per il risarcimento dei danni consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Costruzioni Mendolia Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, la ditta COSTRUBO Società Cooperativa a r.l. impugna l'aggiudicazione della gara d'appalto relativa a "*lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile...*", disposta a favore della Costruzione Mendalia s.a.s..

Il gravame è affidato ad un unico motivo di censura: "*Violazione del punto a) della lettera d'invito e delle norme ivi richiamate (art. 19, comma 12 bis della legge n. 109/94 e del D.A. 24.2.2006, come modificato dal D.A.*

15.1.2008).

Tuttavia, il Collegio rileva che l'impresa controinteressata ha proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

Orbene, il Collegio sottolinea che l'esame del ricorso incidentale precede l'esame del ricorso principale per i casi, come quello in esame, in cui l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale risulta pregiudizialmente ostativo ad un eventuale accoglimento del ricorso principale.

Sul punto la giurisprudenza ha statuito: *“Poiché il ricorso incidentale viene proposto per neutralizzare gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso principale, rispetto al quale esso si trova in una posizione di pregiudizialità necessaria, il Giudice è tenuto ad esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dal ricorrente incidentale con cui si contesta l'esistenza dell'interesse a ricorrere del ricorrente principale”* (cfr., C.G.A., n. 46 del 1° 2° 2001; Consiglio di Stato, n. 1695 del 25.3.2002).

Con il primo motivo di ricorso incidentale si sostiene che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto un D.U.R.C. rilasciato specificamente per il seguente lavoro: *“lavori di manutenzione opere edili anno 2010, del presidio ospedaliero e delle strutture del distretto di Barcellona P.G.”*.

Ciò emerge documentalmente dal CIP, che è stato prodotto in sede di gara dalla stessa ricorrente principale.

L'art. 2 del decreto assessoriale 24 febbraio 2006, modificato dal successivo decreto assessoriale LL.PP. del 15 gennaio 2008, prevede espressamente che *“ai fini di cui all'art. 19 comma 12 bis della legge 11*

*febbraio 1994 n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti. Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento lavori, stati finali e verifica di autocertificazioni”.*

Quindi, il DURC prodotto dalla ricorrente principale COSTRUBO è privo di validità.

Né può sanare tale invalidità la circostanza che su tale DURC è comunque riportata la stampigliatura “*per partecipazione gare di appalto*”.

Infatti, emerge documentalmente che il DURC in questione è stato richiesto con il CIP n. 2010141739303 e che quest’ultimo si riferisce ad un singolo lavoro “*per il cantiere lavori di manutenzione opere edili anno 2010, del presidio ospedaliero e delle strutture del distretto di Barcellona P.G.*”.

Ciò esclude naturalmente la possibilità di attribuire qualsiasi rilevanza a tale stampigliatura apposta sul DURC.

Conclusivamente, il DURC prodotto dalla ricorrente principale è privo di qualsiasi validità, per cui la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in questione.

La fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale comporta la fondatezza di tale ricorso nel suo complesso, indipendentemente dall’esame e dalla fondatezza degli altri motivi di ricorso incidentale, che vanno assorbiti.

Il ricorso principale, quindi, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, attesa la fondatezza del ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale Costrubo Società Cooperativa al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato, nei confronti della controinteressata e ricorrente incidentale Costruzioni Mendolia s.a.s.

Le spese vengono, invece, compensate nei confronti della Provincia Regionale di Messina, che non si è costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente, Estensore

Salvatore Schillaci, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)